

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla mozione Marcora ed altri n. 1-00336, ad eccezione dell'ultimo capoverso del dispositivo, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 426
Maggioranza 214
Hanno votato sì ... 426).*

Prendo atto che l'onorevole Savo non è riuscito a votare. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla mozione Marcora ed altri n. 1-00336, limitatamente all'ultimo capoverso del dispositivo, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 432
Maggioranza 217
Hanno votato sì 206
Hanno votato no .. 226).*

Prendo atto che l'onorevole Ricciuti non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo, ora, alla votazione della mozione de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330, nel testo riformulato.

A seguito della precedente votazione, tale mozione risulta assorbita limitatamente al secondo, quarto e quinto capoverso del dispositivo, per cui verrà posta in votazione per la parte non assorbita.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla mozione de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330, limitatamente alla parte non assorbita, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 437
Votanti 430
Astenuti 7
Maggioranza 216
Hanno votato sì 422
Hanno votato no .. 8).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla mozione Onnis ed altri 1-00352, nel testo riformulato, accettata dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 435
Votanti 430
Astenuti 5
Maggioranza 216
Hanno votato sì 417
Hanno votato no .. 13).*

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

Sull'ordine dei lavori.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente perché suppongo di interpretare un sentimento largamente diffuso in quest'aula. In ogni caso, avanzo una richiesta formale a nome di tutti i gruppi dell'opposizione. Le chiedo, signor Presidente, di attivarsi presso il Governo affinché riferisca urgentemente, speriamo domani, in aula sulla crisi che investe l'Alitalia. Sono cinque mesi che sollecitiamo un dibattito sulla crisi della nostra compagnia di bandiera; da vari anni chiediamo interventi per prevenire ed evitare l'esplosione di questa crisi.

Dalle informazioni di cui disponiamo, oggi il dramma ha subito un'ulteriore accelerazione e si è consumata l'ultima rottura con i lavoratori. Questi sono riuniti in assemblea e in *sit in* davanti alla sede del consiglio di amministrazione e per domani sono annunciate forme di protesta davvero preoccupanti, come l'occupazione delle piste. Ci rendiamo conto di che cosa significhi l'esplosione della crisi della nostra compagnia di bandiera in questo momento per il nostro paese, alla vigilia dell'inizio della stagione turistica?

Soltanto ieri — stamattina in quest'aula ne abbiamo parlato — abbiamo assistito ad altre manifestazioni di protesta a Melfi, per la crisi di un'azienda molto importante e strategica. La scorsa settimana le piazze di questa città sono state occupate dai medici; ogni giorno un nuovo settore entra in agitazione a causa della crisi.

Il Presidente Berlusconi, tre mesi fa, si era impegnato a risolvere personalmente la crisi dell'Alitalia e invece la situazione è degenerata fino a questo punto. C'è una preoccupazione diffusa in tutto il paese per le prevedibili conseguenze sul piano economico e sociale. Chiediamo al Governo di convocare immediatamente le parti, questa sera o questa notte, perché non si può più perdere neppure un'ora; chiediamo pertanto alla Presidenza di farsi interprete presso il Governo perché domani venga urgentemente a riferire alle Camere. Il Parlamento — sia la maggioranza che l'opposizione — condivide la preoccupazione dell'intero paese per l'esplosione della crisi di questa nostra azienda (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Castagnetti. Desidero precisare, riferendomi anche ad altri colleghi che hanno chiesto di intervenire, che, pur rivestendo la questione una valenza assai rilevante per le motivazioni prima espresse, sull'argomento non intendo aprire un ulteriore dibattito. Assicuro a tutti i colleghi che riferirò comunque al Presidente della Camera affinché interessi il Governo.

FRANCO RAFFALDINI. A Giovanardi!

PRESIDENTE. Perché interrompe il Presidente? Le sembra cortese questo atteggiamento? Abbia pazienza! Le faccio peraltro presente, onorevole Castagnetti, che proprio per domani è previsto lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata vertente sull'argomento da lei segnalato. Ribadisco che la sua richiesta sarà portata all'attenzione del Governo affinché in questo settore si verifichi, se possibile, un accordo volto a impedire anche di commettere reati, perché occorre ricordare che l'occupazione delle piste e gli atti di violenza privata configurano l'ipotesi di reato, chiunque li commetta (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*).

Discussione del disegno di legge: S. 2841 — Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (approvato dal Senato) (4903) (Esame e votazione di questioni pregiudiziali) (ore 18,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n.66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

(Esame di questioni pregiudiziali — A. C. 4903)

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, le questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2 (*vedi l'allegato A — A.C. 4903 sezione 1*).

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Bonito ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n.1.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la questione pregiudiziale in esame verte sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dell'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

Il decreto-legge, a nostro avviso, presenta numerosi e gravi profili di incostituzionalità. Si tratta di profili gravi sia dal punto di vista del contrasto con le norme costituzionali sia in virtù delle ragioni politiche che hanno determinato il Governo ad adottare il provvedimento in esame.

In primo luogo, ravvisiamo un profilo di illegittimità con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, che disciplina le modalità, i termini e i requisiti che consentono al Governo di adottare un atto avente forza di legge. È stabilito, come è noto, il requisito della straordinaria necessità ed urgenza. Con il provvedimento in esame, si prevede che i dipendenti pubblici che abbiano subito un procedimento penale a seguito del quale siano stati sospesi dall'incarico e che si sia concluso con l'assoluzione o il proscioglimento, siano restituiti alle loro funzioni e risarciti sul piano economico e sul piano previdenziale nonché, per la prima volta, anche premiati.

Si tratta di una materia già disciplinata da norme vigenti. Per quanto concerne i magistrati, le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono che il magistrato che sia stato sospeso in seguito a processo penale e successivamente prosciolto, debba essere restituito alle sue funzioni. La legge

27 marzo 2001, n. 97, relativa al pubblico impiego, adottata nella scorsa legislatura all'esito dei lavori della Commissione speciale anticorruzione, interviene sulla materia, precisando che il pubblico impiegato che sia stato sospeso a seguito di processo penale nel quale sia stato prosciolto possa tornare a svolgere i propri compiti.

Se la materia è già disciplinata, qual è la straordinaria necessità ed urgenza, se è vero, come è vero, che nella premessa il Governo assume la sussistenza di tali requisiti in relazione al fatto che occorre assicurare la restituzione del lavoro in capo ai pubblici impiegati che siano stati allontanati dal lavoro stesso in seguito a processo penale? Dunque, la straordinaria necessità ed urgenza non sussiste.

La verità è che si interviene in un modo che non esitiamo a definire grottesco, perché per la prima volta nel nostro ordinamento, rispetto ai principi generali in tema di risarcimento del danno, noi ci inventiamo una figura nuova: fino ad oggi il dipendente pubblico che torna a lavorare dopo una illegittima sospensione si vede restituire gli stipendi, si vede ripristinare i suoi diritti pensionistici; noi qui, per la prima volta, riconosciamo il diritto alla restituzione del tempo al di là di ogni limite e di ogni norma previgente. Noi diamo la possibilità, ad esempio, ad un magistrato che sia stato sottoposto a processo penale e che abbia visto sospesa la sua carriera per sei o sette anni di tornare a fare il magistrato anche se ha compiuto i 75 anni di età ed avremo quindi un magistrato — e lo avremo — che ricoprirà un incarico apicale dell'ordinamento giudiziario e potrà farlo fino all'ottantunesimo anno di età.

Non si capisce, Presidente, colleghi — e qui vi è un altro rilievo di costituzionalità — perché questa disciplina di grande favore, premiale, che è prevista per i magistrati ordinari, non sia altresì prevista per i magistrati amministrativi e neppure per i magistrati contabili. In altri termini, il giudice amministrativo, il giudice contabile che sia stato condannato e poi assolto e che in seguito alla prima condanna abbia subito un provvedimento di sospensione

dall'incarico, non potrà essere promosso al grado superiore; viceversa, noi stabiliamo — e lo stabiliamo con decreto-legge — che il magistrato ordinario, se era presidente di sezione della Corte di Cassazione, possa diventare il numero 2 dell'ordinamento giudiziario italiano, cioè il vice del primo presidente. Considerando poi che potrà ricoprire questa funzione dal settantacinquesimo anno di età fino all'ottantunesimo, è chiaro che assicuriamo a questo fortunato — sfortunato un tempo, ma ora fortunato — di aspirare legittimamente e con grande possibilità di successo al grado apicale dell'ordinamento giudiziario italiano, giacché potrà diventare primo presidente della Corte di Cassazione, giacché dovrà misurarsi con candidati che avranno un'età assai inferiore alla sua.

Ma vi è un altro profilo di dubbia costituzionalità. In maniera abbastanza sorprendente, noi stabiliamo questa disciplina di favore per il pubblico impiego, ma poniamo dei limiti temporali. In altri termini, riconosciamo questo diritto alla restituzione degli stipendi, al ripristino dei diritti pensionistici, alla restituzione del tempo, soltanto ai pubblici impiegati che abbiano ottenuto una sentenza di proscioglimento o di assoluzione dal 1999 ad oggi, cioè nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge. Ora, se i principi di cui stiamo trattando sono principi sacri, seri, profondamente giusti e cioè se è profondamente giusto che il pubblico impiegato condannato si veda restituito tutto questo — e in parte noi lo condividiamo —, ebbene il Governo ci deve spiegare per quale ragione chi è stato assolto nel 1998 non può godere della legislazione di favore e, invece, chi è stato assolto nel 1999 può godere di questa disciplina di favore! Se il diritto alla restituzione della carriera, degli stipendi e della pensione è un diritto sacrosanto, credo che non possa subire questa limitazione temporale che, proprio perché ingiustificata rispetto a situazioni assolutamente identiche, denuncia in modo macroscopico tutta la sua iniquità, corrispondente alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

C'è un'altra ragione di incostituzionalità che intendo affrontare, pregando il collega Sinisi di trattare successivamente la questione relativa alla violazione dell'articolo 105 della Costituzione, vale a dire la limitazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, desidero terminare questo mio breve intervento affrontando la questione della mancata copertura finanziaria del provvedimento in esame. Mi riferisco alla violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, il quale, com'è noto, impone che ogni atto legislativo approvato dal Parlamento debba avere una coerente copertura economico-finanziaria.

Crediamo e pensiamo, infatti, che il decreto-legge in esame non abbia copertura finanziaria. Tanto per cominciare, esso non contiene alcuna norma che faccia riferimento a qualsivoglia copertura finanziaria: evidentemente, il Governo è convinto che il provvedimento non implichi neppure una lira o un euro di spesa, e ciò in aperta violazione e in aperto contrasto con il suo stesso contenuto.

In esso, infatti, è prevista una legislazione premiale, vale a dire che si dispone che il pubblico dipendente che rientri in servizio all'esito della assoluzione o del proscioglimento, comunque ottenuto, abbia diritto ad un premio, andando ad occupare il grado superiore: il giudice di tribunale va in Corte d'appello, il giudice di Corte d'appello va in Corte di cassazione, il giudice di Cassazione diventa presidente di sezione ed il presidente di sezione diventa, come abbiamo visto, presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvia a concludere.

FRANCESCO BONITO. Tutto ciò — e concludo, signor Presidente — determina maggiori spese, giacché è vero che è stato previsto una sorta di ammortizzatore economico-finanziario — poiché si dispone che non si possa assumere personale nei gradi inferiori, in modo da « conguagliare »

successivamente le maggiori spese —, tuttavia tale ammortizzatore conosce una deroga per quanto riguarda le forze di polizia e l'esercito.

Orbene, suddetta deroga costa, implica ed impone oneri al bilancio dello Stato, ma di tali oneri il legislatore del decreto-legge (dunque, il Governo) non ha tenuto conto. Sotto tale aspetto, pertanto, è evidente l'incostituzionalità della norma in esame.

Per queste ragioni e per quelle che, meglio di me, illustrerà più diffusamente il collega Sinisi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4903 e di approvare la questione pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo presentato (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi — poco fa evocato come *superior* — ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità sulla conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2004, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che abbiamo addotto a sostegno della questione pregiudiziale in esame sono sostanzialmente tre. Intendo enunciarle molto rapidamente, affermando in premessa che condividiamo il principio in base al quale chi venga sottoposto a procedimento penale e successivamente assolto debba essere, in qualche modo, risarcito non soltanto economicamente, ma anche moralmente e professionalmente per il danno subito.

Tale principio, assolutamente condivisibile e giusto nella sua enunciazione, trova tuttavia nel provvedimento in esame una paradossale soluzione, consistente nel fatto che, se il decreto-legge dovesse essere convertito in legge, d'ora in poi coloro che

dovessero essere sottoposti a procedimento penale, o coloro che vi sono stati già sottoposti, sarebbero addirittura avvantaggiati rispetto a coloro che, invece, nel corso della propria vita professionale non hanno subito alcuna censura.

Signor Presidente, a nostro avviso le eccezioni di costituzionalità sono tre, e potranno essere facilmente eccepite dinanzi alla Corte costituzionale.

Il TAR, il tribunale amministrativo, non potrà essere « distratto » come questa Assemblea: dovrà essere sicuramente più attento, quando verranno presentati i numerosi ricorsi dei magistrati e dei funzionari pretermessi.

Per quanto riguarda, in particolare, i magistrati voglio ricordare all'Assemblea che, tra i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana, ve ne è uno, quello enunciato nell'articolo 105, che attribuisce in via esclusiva al CSM le nomine, le promozioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati. Con il provvedimento in esame noi ci stiamo arrogando il diritto di promuovere dei magistrati, attribuendo loro un incarico superiore, ove abbiano maturato un'anzianità di almeno dodici anni nell'ultima funzione esercitata prima di essere sottoposti a procedimento penale. Questa norma è in palese contrasto con l'articolo 105 della Costituzione...

Signor Presidente, le debbo però chiedere di fare un appello al silenzio perché così è assolutamente impossibile parlare, oltretutto ragionare.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, e io lo faccio spesso. Onorevoli colleghi...

GIANNICOLA SINISI. Non mi aspetto che si segua il ragionamento, perché le motivazioni costituzionali possono sfuggire...

PRESIDENTE. Tra l'altro è un argomento di notevole interesse e anche di non semplicissima comprensione per chi non sia addetto ai lavori. Dunque mi sembra che la richiesta sia più che fondata. Però si sa come è il Parlamento: il Parlamento ascolta chi gli pare !

GIANNICOLA SINISI. Presidente, che l'Assemblea sia distratta rispetto alle questioni pregiudiziali di costituzionalità, è già accaduto sulla legge dell'immigrazione e su molte altre leggi sulle quali abbiamo sollevato questioni che poi hanno trovato puntuale riscontro dinanzi alla Corte costituzionale.

Probabilmente, una maggiore attenzione in quest'aula eviterebbe confusioni costituzionali che poi danno adito ad ulteriori questioni. E mi auguro che nessuno sui giornali dica che la Corte costituzionale è un organo composto da toghe rosse, che poi boccia provvedimenti scritti male e adottati nella distrazione totale dell'Assemblea e soprattutto della maggioranza che ne ha la responsabilità.

Dunque, l'articolo 105 della Costituzione stabilisce che spetta al Consiglio superiore della magistratura la responsabilità delle nomine, delle promozioni, dei trasferimenti e dei procedimenti disciplinari concernenti i magistrati. Una norma del provvedimento che stiamo discutendo prevede che i magistrati sottoposti a procedimento penale, una volta assolti, vengano promossi automaticamente. Questa è una palese violazione dell'articolo 105 della Costituzione.

Il Consiglio superiore della magistratura, per procedere ad una promozione, ha il dovere di effettuare una valutazione, ma non secondo i principi indicati nel decreto-legge assolutamente fittizi e formali, secondo i quali se vi è un'anzianità di dodici anni la promozione alle funzioni superiori deve essere automatica, anche in situazioni di soprannumero, ma secondo i principi previsti dalla legge. È davvero singolare e inimmaginabile che un magistrato che non ha mai subito un procedimento penale non debba nemmeno essere posto in condizioni di uguaglianza rispetto ad un magistrato che invece è stato sottoposto a procedimento penale.

La seconda questione, signor Presidente, è legata ad una clamorosa violazione dell'articolo 3 della Costituzione. È questo un articolo molto spesso citato, ma anche molto spesso disatteso. Si introduce un principio in base al quale colui che è

stato sottoposto a procedimento penale non solo viene risarcito, ma anche avvantaggiato rispetto a colui che non ha subito alcun procedimento penale.

Volendo, potrei ridicolizzare questo provvedimento, signor Presidente, immaginando che un magistrato alla fine della carriera possa chiedere a quel punto ad un collega di fargli il favore di aprire un procedimento penale a suo carico, perché sarebbe davvero straordinaria l'ipotesi che ne deriverebbe: che tutto il periodo della sospensione dovrebbe essere poi ricomputato ai fini della pensione; che ove fossero decorsi dodici anni, ciò comporterebbe la promozione; che tutto il periodo della sospensione non solo comporterebbe la promozione, oltre ai dovuti risarcimenti, ma gli consentirebbe di andare anche oltre i limiti assoluti stabiliti per la pensione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, una sospensione di sei anni, com'è già accaduto, comporterà, già oggi, che alcuni magistrati potranno andare in pensione a 81 anni! Con tutti questi anni in più di servizio, che potranno vantare soltanto i magistrati sottoposti a procedimento penale, che tipo di procedura concorsuale sarà possibile realizzare con coloro che, invece, sono regolarmente rimasti in servizio fino alla pensione? Se un magistrato sarà ancora in servizio a 80 anni, perché sottoposto a procedimento penale, non vi sarà nessun altro magistrato, con la stessa anzianità, che potrà concorrere per quei posti apicali che, apparentemente, sono esclusi dalle previsioni del provvedimento al nostro esame. Si tratta di un'evidente disparità di trattamento, di una clamorosa violazione delle norme che prevedono il concorso tra soggetti a parità di condizioni, che genera il paradosso di attribuire un vantaggio a chi subisce un procedimento penale!

Desidero aggiungere, signor Presidente, che il Senato, molto stolidamente, ha introdotto nella disciplina in parola l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. È assolutamente notorio a tutti coloro che hanno masticato un po' di diritto e che hanno frequentato le aule di

giustizia che, dietro quella formula, si nasconde la consistenza di fatti che, pur non essendo illeciti sotto il profilo penale, possono avere assunto rilievo dal punto di vista disciplinare. Quindi, promuoviamo e promuoviamo con certezza, attribuendo loro qualche anno in più ai fini pensionistici e mettendoli in grado di concorrere meglio di altri colleghi rimasti regolarmente in servizio, anche coloro che sarebbero perseguibili dal punto di vista disciplinare in quanto i loro comportamenti sarebbero da ritenere, sotto quest'ultimo profilo, illeciti! La violazione dell'articolo 3 della Costituzione è clamorosa, signor Presidente, per cui non indugio oltre su tale aspetto.

Un'ultima violazione che abbiamo ritenuto di individuare è quella dell'articolo 97 della Costituzione. Sappiamo che, con una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale ha introdotto il principio secondo il quale il limite di età non è invalicabile. Tuttavia, il limite di età viene mantenuto per il personale militare e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, mentre, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il servizio non può protrarsi oltre gli 8 anni eccedenti il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza. Il limite non si applica soltanto ai magistrati ordinari e militari: anche i magistrati amministrativi sono esclusi, in quanto del tutto estranei alla disciplina. Ne risulta, signor Presidente, che, se un magistrato ordinario o militare dovesse essere sospeso per vent'anni, potrebbe andare in pensione a 95 anni!

Mi chiedo cosa debba essere salvaguardato da una deroga così clamorosa a quel principio di buona amministrazione che è posto a garanzia dei cittadini e degli effetti del corretto andamento dell'azione amministrativa anche in presenza di diritti individuali. La natura risarcitoria, il ripristino della carriera, i doveri morali nei confronti di coloro che hanno subito un processo penale sono assolutamente comprensibili; le promozioni automatiche, i vantaggi non solo patrimoniali, ma anche di carriera, i benefici a

favore di coloro che hanno subito un procedimento penale, come l'inapplicabilità dei limiti di età per il collocamento in quiescenza, fanno sì che questo provvedimento sia non soltanto incostituzionale, ma addirittura ridicolo!

L'insegnamento che si sta dando a questo paese è che essere sottoposti a procedimento penale, ed essere eventualmente processati, costituisce un titolo di merito. Stiamo diseducando il nostro paese alla legalità! Stiamo diseducando il nostro paese a quei doveri nei confronti della pubblica amministrazione in virtù dei quali anche i diritti dei singoli cittadini debbono soccombere!

Signor Presidente, al cospetto di quest'Assemblea assolutamente distratta, non possono valere i ragionamenti; tuttavia, vi saranno un tempo ed un luogo per approfondire il merito del provvedimento. Sono sicuro che, se esso dovesse essere approvato, potremo ancora nutrire una convinzione: non soltanto c'è un giudice a Berlino, ma c'è anche un organo costituzionale che sorveglia sui tanti svarrioni, sui tanti strappi interessati, sulle tante leggi *ad personam* che questo Parlamento — indebitamente, ignobilmente ed indecentemente — sta approvando in questi anni! Grazie, signor Presidente (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sinisi. Quanto alla « distrazione » dell'Assemblea, lei sa benissimo che ciò accade più di una volta. Tuttavia, non è detto che chi apparentemente è distratto non ascolti. Io l'ho ascoltata intensamente, come lei forse ha notato. Credo che anche altri colleghi abbiano fatto lo stesso. Non è giusto equiparare tutti in uno stesso calderone.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, che la minoranza fosse incline a piegare, secondo le proprie finalità e volta per volta, le norme costituzionali non è

una novità, ma che addirittura, come nel caso del decreto-legge in esame, giunga a costruire veri e propri falsi costituzionali pur di paralizzare un'iniziativa indispensabile per ripristinare diritti individuali violati e risarcire adeguatamente i soggetti che tali diritti avevano perduto, sfiora il ridicolo e il paradossale, con buona pace del garantismo tanto sbandierato e professato a parole, ma mai nei fatti.

Infatti, non uno dei motivi posti a sostegno delle questioni pregiudiziali all'esame della Camera merita attenzione, perché alcuno di essi è giuridicamente apprezzabile. Va, infatti, osservato, in via assolutamente preliminare e a conferma della legittimità costituzionale del provvedimento, che gli uffici di Camera e Senato, notoriamente imparziali, non hanno mosso alcun rilievo al decreto-legge, come si evince dalla lettera di tutti gli atti prodotti e contenuti nei dossier all'uopo predisposti.

Ma non volendo sfuggire al contraddittorio sollevato dalla minoranza, osserviamo, in linea con le valutazioni offerte dal Governo nella relazione introduttiva, che i requisiti di necessità e di urgenza risultano pienamente soddisfatti dal momento che il provvedimento si è reso necessario per garantire un diritto che la Costituzione riconosce e tutela all'articolo 24, ossia il diritto alla riparazione degli errori giudiziari.

Tale diritto, nella fattispecie, risulta pregiudicato dall'impossibilità materiale di procedere alla reintegrazione in servizio o nelle funzioni nei confronti di quei soggetti che, nonostante siano stati prosciolti con formula piena da condanne anche infamanti, continuano a rimanere fuori dalle amministrazioni perché sospesi. È proprio il perdurare dello stato di sospensione, al quale senza questo decreto-legge non potrebbe porsi rimedio, che viola palesemente l'articolo 24 della Costituzione in base al quale è la legge, questa legge, che deve determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Necessità ed urgenza, pertanto, sono profondamente insite nella finalità princi-

pale di questo provvedimento che vuole garantire non soltanto un risarcimento di natura economica, ma anche e soprattutto un risarcimento di carattere morale volto a compensare il torto subito. In questo senso, tuttavia, il meccanismo di progressione *per saltum* nella carriera incontra limiti oggettivi nella discrezionalità del CSM, che è e rimane l'organo competente a valutare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione delle funzioni superiori a quelle esercitate al momento della sospensione dal servizio. Qui entriamo nel merito dell'altro supposto profilo di incostituzionalità, ossia quello riguardante l'articolo 105 della Costituzione.

Nella fattispecie, si ricordi che la progressione di carriera dei magistrati ordinari è un fatto basato sull'automatismo per anzianità, salvo demeriti. Con il decreto-legge in esame, onorevoli colleghi, viene stabilito semplicemente il cosiddetto risarcimento per la carriera usurpata o, più correttamente, un risarcimento per la perdita di *chance* senza che ciò intacchi minimamente la normativa che attribuisce al CSM il potere discrezionale di valutare l'opportunità per l'attribuzione al magistrato reintegrato di quelle funzioni apicali o di quelle che riguardano il presidente aggiunto o il procuratore aggiunto della Corte di Cassazione. Sia nel caso che la funzione di livello immediatamente superiore riguardi l'inquadramento in soprannumero in una di quelle ammissibili sia che, invece, riguardi non in soprannumero quelle di presidente aggiunto o di procuratore generale aggiunto, il terzo comma dell'articolo 2 fa salve, con l'inciso «previa valutazione», le prerogative del CSM previste dalla normativa di riferimento e segnatamente dalle leggi n. 570 del 1966, n. 831 del 1973 e n. 97 del 1979.

Con riferimento specifico alle funzioni apicali o di procuratore aggiunto, che tanto indispettiscono la sinistra, o di presidente aggiunto della Cassazione, vi è da dire che la nomina in questione non preclude la possibilità al magistrato reintegrato di aspirare alle suddette funzioni. Tuttavia pone due condizioni obiettive: che non si possono intanto prevedere posti in

sovrannumero e che, ammesso che il posto sia vacante, il magistrato reintegrato può essere nominato solo se il CSM riconosca che egli abbia attitudini, meriti e anzianità e che tali requisiti siano opportunamente integrati tra loro. Qual è dunque il favoritismo che potrebbe far sorgere il dubbio di costituzionalità di una norma che semplicemente ricostituisce una *chance*?

Per quanto riguarda gli altri supposti profili di incostituzionalità, poche e conclusive battute. L'attualità della previsione normativa finalizzata a tutelare il diritto...

PRESIDENTE. Onorevole Lo Presti, io la ascolto sempre volentieri, ma il tempo a sua disposizione è scaduto da oltre un minuto. La prego quindi di concludere.

ANTONINO LO PRESTI. Concludo, Presidente. L'attualità della previsione normativa finalizzata a tutelare un diritto costituzionalmente garantito ha portato a tralasciare le condizioni dei magistrati amministrativi e contabili, dal momento che non vi sono tali categorie di magistrati che risentono, allo stato attuale, della violazione del diritto costituzionale alla riparazione degli errori giudiziari. Dunque, con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, non vi è chi non veda come in assenza di una fattispecie da regolare ci si debba preoccupare di farlo, anche se siamo sempre in tempo a proporre una soluzione emendativa in tal senso (e questo lo valuterà il Governo). Trascurabile, infine, Presidente, è l'aspetto relativo alla copertura finanziaria, dal momento che neanche le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno sollevato dubbi in proposito, addirittura con riferimento al fatto che la copertura finanziaria è comunque prevista nella finanziaria del 2004. Un'ultima annotazione, Presidente — e mi avvio alla conclusione —, a proposito della sterile polemica sul numero dei soggetti interessati dal provvedimento. I soggetti sono più di uno, ma anche se si fosse trattato di una sola persona, non sarebbe cambiato nulla, perché la tutela del diritto alla dignità di uomo e di lavoratore non può essere condizionata da alcunché: il

diritto deve essere riparato. L'individuo che ha subito un torto grave, capace di escluderlo della cosiddetta società civile, deve essere tutelato. È un principio di civiltà, è un dovere civile, è un obbligo morale di una società avanzata, democratica, che fonda la ragione stessa della sua esistenza sul diritto e sulla centralità dell'individuo (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, vedo il banco del Governo molto affollato Data la presenza di alcune belle signore, capisco i colleghi, ma non mi pare che questo sia il modo migliore di svolgere i lavori alla Camera...

PRESIDENTE Lei ha perfettamente ragione! Anche voltare le spalle non è cosa carina per rispetto all'aula. Onorevole Acquarone, la prego di continuare.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, vorrei dedicare il tempo concesso, soffermandomi su due profili di marcata incostituzionalità, di quelli che noi chiameremmo paradigmatici. Vi è violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: quello della non eguaglianza tra i cittadini e quello della manifesta irragionevolezza. È manifestamente contrario al principio di eguaglianza il fatto che questa norma, che sicuramente è incostituzionale anche per le ragioni illustrate dai colleghi Bonito e Sinisi, preveda un beneficio per i magistrati ordinari e non per i magistrati della giurisdizione amministrativa e di quella contabile. Quindi, vizio certo e sicuro è quello che deriva dalla violazione del principio di uguaglianza.

Veniamo alla violazione dell'articolo 3 sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. Si dice che questo particolare stato di favore viene concesso ai magistrati che abbiano subito una condanna dopo il 1999. Questa limitazione temporale è palesemente irragionevole. In-

fatti, nell'ipotesi in cui un magistrato sia stato privato delle funzioni, dello stipendio o degli incarichi, in forza di un provvedimento anteriore, ed abbia avuto una sentenza assolutoria alla fine del 1998, non riesco a capire quale sia la ragione per escluderlo dal suddetto beneficio.

Quindi, mi pare vi siano, anche solo sotto tali due profili, manifeste ragioni perché la norma in questione sia dichiarata incostituzionale. Non mi sembra che, considerate le quotidiane censure della Consulta, il Parlamento faccia una bella figura, continuando su questa strada (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, nella presente legislatura i colleghi della maggioranza ci hanno abituato a produrre numerosissime pregiudiziali di incostituzionalità, peraltro sempre bocciate dalla maggioranza che si è dimostrata — e si dimostra anche oggi — assolutamente poco sensibile alle questioni di costituzionalità, evidentemente perché è abituata a sovvertire la natura della nostra Costituzione.

Come diceva il collega Lo Presti, noi siamo sempre favorevoli all'introduzione di norme di urgenza, quando si tratta di diritti violati. Onorevole Lo Presti, noi vorremmo che decreti di necessità e di urgenza fossero presentati anche quando, come ha rilevato l'onorevole Castagnetti a nome di tutti, vi sono lavoratori — come quelli dell'Alitalia — che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, o come i medici specializzandi e i malati non autosufficienti, cui non avete garantito nulla.

Al di là di ciò, siamo alle solite. Lo voglio dire con molta chiarezza: questo è il vostro solito provvedimento *ad hoc*, *ad personam*, fatto su misura. Non si tratta di un provvedimento mirato a difendere le garanzie e ad assicurarle a tutti, rispetto al principio di uguaglianza e di non discriminazione presente nella nostra Costituzione; non serve a risarcire — giustamente

— e a garantire chi, sottoposto ad un procedimento penale, è prosciolto, ma appunto a introdurre privilegi. È un provvedimento *ad hoc* per il giudice Carnevale. Lo sanno tutti!

Credo si tratti di un decreto-legge particolarmente odioso, perché introduce non soltanto una norma anticostituzionale, ma anche un ulteriore elemento (si vedrà anche con la cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) che stravolge il ruolo e la funzione del CSM. Onorevole Lo Presti, un conto è la valutazione del CSM, altro conto è la previsione, contenuta nel provvedimento in esame, dell'obbligatoria automaticità, che supera, di fatto, il ruolo e la natura della funzione dello stesso CSM. È un provvedimento particolarmente odioso, non solo perché, come dicevo, introduce alcuni privilegi, ma anche perché contiene — lo voglio dire con grande chiarezza e determinazione — un messaggio di tipo mafioso: gli amici degli amici sono garantiti e, soprattutto, i magistrati che fanno i favori agli amici degli amici avranno (come in questo caso) un Parlamento che produce norme *ad hoc* e *ad personam*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	455
Votanti	454
Astenuti	1
Maggioranza	228
Hanno votato sì	207
Hanno votato no ..	247).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Rinvio in Commissione del testo unificato delle proposte di legge: Ruzzante ed altri; Piscitello; Biondi: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale concernente il delitto di tortura (1483-1518-1948) (ore 18,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Ruzzante ed altri; Piscitello; Biondi: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale concernente il delitto di tortura.

Ricordo che nella seduta del 22 aprile è stato approvato, da ultimo, l'emendamento Lussana 1.4 nel testo corretto.

Avverto che nella giornata odierna si è nuovamente riunito il Comitato dei nove.

Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione giustizia, onorevole Pecorella, per riferire sugli esiti di tale riunione. Ne ha facoltà.

Colleghi, chiedo un po' di attenzione da parte del Governo e dei suoi sostenitori!

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, come lei ricorderà, a seguito dell'approvazione dell'emendamento degli onorevoli Lussana e Guido Giuseppe Rossi, è risultata una disposizione a dir poco incerta nella sua interpretazione che, probabilmente, tradiva il pensiero stesso dei presentatori della proposta emendativa. Infatti, l'emendamento in questione faceva riferimento soltanto al reiterarsi delle minacce, mentre il testo risultante dell'approvazione dello stesso portava a ritenere che la tortura si verificasse solo in presenza di reiterate violenze o reiterate minacce. Comunque, ciò richiedeva una migliore messa a punto della disposizione.

Questo stesso presidente ha chiesto all'Assemblea di rimettere al Comitato dei nove l'esame di quel provvedimento. Il Comitato dei nove si è riunito ed ha valutato che, effettivamente, la volontà che si intendeva esprimere non era corrispondente al risultato che poi obiettivamente si è verificato ed ha anche considerato che il

testo richiedesse ulteriori approfondimenti ed un esame con un maggiore margine di tempo.

Peraltro, ci si è accorti che quell'emendamento, che sembrava stravolgere il testo, in realtà aggiungeva ben poco. Infatti, la stessa Commissione aveva utilizzato l'espressione al plurale (parlando di violenze o minacce), mentre nel nostro ordinamento (facciamo riferimento all'estorsione o alla violenza privata), quando è sufficiente un solo atto per realizzare il reato, si parla espressamente di una violenza o di una minaccia. Quindi, tutto il dibattito che è nato attorno a quell'emendamento forse non aveva poi tanta ragione di esistere.

Inoltre, ci si è accorti di un altro aspetto che, forse, merita un ulteriore approfondimento. Vi sono situazioni in cui è praticabile la tortura anche a prescindere dall'uso di violenza o minaccia. Pensiamo a chi venga rinchiuso in una stanza in cui vi sono animali con cui è difficile convivere (come può talvolta accadere), magari per molti giorni al buio. Questa situazione non configura né una violenza né una minaccia, ma certamente determina una condizione di grave sofferenza.

Quindi, all'unanimità, il Comitato dei nove ritiene di chiedere all'Assemblea di rinviare il provvedimento in Commissione, non certo — come talora accade — perché lo stesso sia soffocato ed abbandonato in un cassetto, ma per poterci lavorare (lo speriamo) nella serena collaborazione di tutti i gruppi politici, al fine di produrre un provvedimento assolutamente avanzato sul piano della civiltà giuridica.

Pertanto, la nostra richiesta è di rinviare il provvedimento in Commissione, con l'impegno della Commissione stessa di tornare a lavorarvi.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta avanzata dal presidente Pecorella di rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento darò la parola ad un oratore contro e ad uno a favore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del regolamento.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sul rinvio del provvedimento in Commissione. Credo, però, vada aggiunto qualcosa rispetto a ciò che è avvenuto con riferimento a questo testo unificato delle proposte di legge sull'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico.

Noi manteniamo un giudizio fortemente negativo per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento, che ha stravolto il senso della proposta di legge, nonché gli accordi raggiunti tra i gruppi parlamentari all'interno dello stesso Comitato dei nove. Riteniamo inaccettabile quel testo, ed in tal senso sgombriamo il campo da ogni dubbio su questa nostra posizione; così come approvato dall'Assemblea attraverso l'emendamento dell'onorevole Lussana, diventa un testo non condivisibile, sul quale esprimeremo un voto nettamente contrario.

Abbiamo sentito, dopo quel voto, dichiarazioni anche da parte di esponenti della maggioranza e cogliamo questo aspetto come un elemento positivo (mi riferisco in modo particolare alle dichiarazioni del collega Volontè) di contrarietà rispetto al contenuto del provvedimento, così come modificato dall'emendamento Lussana.

È evidente che il tema che stiamo trattando è estremamente delicato, facendo riferimento ad una Convenzione dell'ONU approvata il 10 dicembre del 1984 e resa esecutiva dall'Italia con la legge del 3 novembre 1988, n. 498. Proprio perché la materia è delicata, vogliamo ribadire con chiarezza al presidente della Commissione e al relatore che non possono essere trovate scorciatoie o strade « pasticciate ».

Riteniamo che l'unica strada percorribile sia rappresentata dal ritorno al testo originario approvato dal Comitato dei nove, anche a costo di prevedere un terzo passaggio della proposta di legge al Senato,

per poi approvarlo definitivamente alla Camera.

Il tema infatti riguarda la civiltà giuridica di un paese e per questo non possono esserci dubbi o perplessità circa il fatto che minacce reiterate o violenze reiterate non possano essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico.

Pur esprimendo dunque un parere favorevole nei riguardi della richiesta avanzata dal presidente della Commissione giustizia di un rinvio in Commissione della proposta di legge — lo avevamo già detto la scorsa settimana, quando ritenevamo assolutamente insufficiente l'esame del Comitato del nove per risolvere i problemi « aperti » dall'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Lussana — con altrettanta chiarezza vorremmo esprimere la nostra contrarietà rispetto a quel testo e la nostra volontà di ritornare ad esaminare quello originario, che fra l'altro ha registrato il pieno consenso da parte delle associazioni che hanno in qualche modo sostenuto i contenuti di questa proposta di legge, in modo particolare Amnesty International.

Esprimeremo dunque un voto favorevole in ordine alla proposta di rinvio in Commissione, per poi riservarci successivamente di esprimere un giudizio una volta considerate le proposte di modifica. Per noi, tuttavia, l'unica proposta accettabile è quella rappresentata dall'eliminazione degli effetti derivanti dall'approvazione dell'emendamento Lussana, anche, se necessario, attraverso un ulteriore passaggio parlamentare che coinvolga prima il Senato e poi nuovamente la Camera. Non è per noi accettabile una proposta di legge che ritenga ammissibili le minacce e le violenze, purché non reiterate. Questa è la nostra posizione! (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, attesa la delicatezza della materia, come evidenziato anche dall'intervento dell'onorevole Ruzzante, darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

Consentitemi di rivolgere un saluto alla III A della scuola media Convitto nazionale Canopoleno di Sassari, accompagnata dal rettore e dalle insegnanti (*Applausi*). Vi ringrazio di essere presenti in Parlamento, la casa di tutti gli italiani!

SERGIO COLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, la ringrazio per questa deroga al regolamento, a mio avviso estremamente opportuna, perché l'onorevole Ruzzante, che avrebbe dovuto intervenire esclusivamente sull'opportunità di rinviare il provvedimento in Commissione, ha trattato argomenti che non possono passare sotto silenzio, magari sulla base di entusiastiche adesioni dell'opposizione.

Le affermazioni dell'onorevole Ruzzante non corrispondono assolutamente alla verità, che è consacrata negli atti della Camera e nell'interpretazione autentica, non quella data dall'UDC, che ha equivocato così come ha fatto, forse in modo un po' subdolo, l'opposizione. L'interpretazione autentica era che la reiterazione si riferisse esclusivamente alle minacce e non anche alle violenze.

L'onorevole Ruzzante non ha avuto la possibilità di partecipare al Comitato dei nove e di ascoltare l'ampio e sereno dibattito svoltosi in tale sede, durante il quale sono emerse anche posizioni di adesione ad un distinguo tra minacce reiterate ed una sola minaccia caratterizzata dalla gravità. Sono state prese in considerazione tutte le posizioni. Purtroppo, alla fine siamo pervenuti alla conclusione che il provvedimento in esame non poteva assolutamente essere varato poiché il regolamento vieta in modo assoluto di modificare il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento Lusana, che desta equivoci riconosciuti dalla stessa parte proponente.

Sono stati, tra l'altro, introdotti con grande serenità da parte di tutti i gruppi altri argomenti che hanno indotto a rivedere il provvedimento in esame sotto tutti

i profili, anche al di là di quello trionfisticamente annunciato dall'onorevole Ruzzante come il testo a cui si sarebbe dovuto fare riferimento. L'onorevole Pecorella, ad esempio, ha sottolineato il principio della pluralità delle violenze e delle minacce ed il distinguo con la violenza privata e con l'estorsione. Sono stati introdotti tanti argomenti e mi pare che l'onorevole Ruzzante sia intervenuto inopportuna, *non cognita causa* e con una certa demagogia.

A mio avviso, il rinvio del provvedimento in Commissione ha la finalità di dare seguito all'invito dell'Europa ed a far sì che effettivamente il reato di tortura sia approvato nel giusto spirito.

PRESIDENTE. Onorevole Cola, lei ha detto che ho fatto una deroga al regolamento. Non me lo permetterei mai. Ho soltanto applicato, con la facoltà che è attribuita al Presidente della Camera in particolari situazioni, l'articolo 45 del regolamento stesso. Non mi sarei mai permesso di derogare al regolamento!

SERGIO COLA. Mi sono lasciato fuorviare dalla sua introduzione.

PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che il tempo complessivamente a disposizione del gruppo misto è di cinque minuti. Poiché vedo il collega Buemi manifestare anch'egli la volontà di intervenire, faccio presente che il tempo a disposizione di ciascuno è di due minuti e mezzo. Ha facoltà di parlare, onorevole Cento.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, noi voteremo ovviamente a favore della proposta di rinvio del provvedimento in Commissione, perché vogliamo che il Parlamento approvi una legge seria e rigorosa, che introduca nel nostro codice penale il reato di tortura. Non ci tranquillizzano, purtroppo, le parole del presidente della Commissione, quando dice che l'emendamento proposto dalla Lega ed

approvato la settimana scorsa in realtà non stravolge — così come sembrava invece evidente in quell'occasione — il testo, perché ciò significherebbe fare un torto ai lavori della Commissione e sostanzialmente preparare un pasticcio ulteriore, rispetto a quanto approvato.

Vorrei essere molto chiaro: se qualcuno pensa di usare la necessità di introdurre nel nostro codice penale il reato di tortura per fare in realtà una norma che serva a rendere vani i processi che sono in atto in questo momento per le torture di Bolzaneto, è del tutto chiaro, Presidente, che noi non lo consentiremo! A me pare che con questa norma si vogliano addirittura creare le condizioni per determinare l'archiviazione dei procedimenti penali che sono in atto nei confronti di alcuni agenti di polizia penitenziaria coinvolti nei fatti di Bolzaneto. Questo, sia chiaro, non lo consentiremo e lo denunceremo con forza in Parlamento e all'opinione pubblica (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo*)!

SERGIO COLA. Ma che cosa dici?!

PRESIDENTE. Di solito, onorevole Cento, i provvedimenti non si fanno per un singolo processo, ma perché hanno una validità generale.

ENRICO BUEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. È evidente che si tratta di una questione che va oltre il fatto specifico. Quello che si è verificato la settimana scorsa in quest'aula più che un infortunio è la dimostrazione esplicita di un cedimento, anche culturale, prima che politico, rispetto a posizioni rozze e francamente non condivisibili sia per il contenuto sia per il modo con cui vengono poste ripetutamente in quest'Assemblea. Vi è poi comunque il problema di una rivisitazione più ampia della legge, che ha bisogno anche di una valutazione rispetto alla dimensione della sanzione. Credo non sia giusto trattare in maniera equivalente

il reato di estorsione e quello di tortura. Conseguentemente, bisogna anche procedere ad un inasprimento della sanzione, perché è evidente che questo è uno dei reati più obbrobriosi che ci possono essere nel nostro ordinamento, proprio perché può essere commesso da parte di pubblici ufficiali nei confronti di persone che invece non possono godere della libertà e della possibilità di difendere la propria persona.

Credo sia quindi particolarmente opportuno il rinvio di questo provvedimento in Commissione, sperando peraltro che non si debba dibattere a lungo su un argomento, che francamente pensavo fosse scontato per la cultura politica e democratica del nostro paese, che doveva riguardare tutte le forze presenti in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Al collega di Alleanza nazionale che ha chiesto la parola faccio presente che « derogherei » al regolamento se lo facessi, perché per il suo gruppo ha già parlato autorevolmente l'onorevole Cola.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio anch'io, signor Presidente, per l'interpretazione che ha voluto dare alla norma regolamentare, perché la trovo particolarmente confacente alla situazione. D'altra parte, i regolamenti sono « strutture » che quotidianamente devono essere interpretate in funzione della mutevole realtà nella quale ci si trova a confrontarsi.

Anch'io credo che il rinvio del provvedimento in Commissione sia un fatto corretto. L'ho auspicato in Comitato dei nove e lo ribadisco in questa sede. Al di là di ciò che è accaduto in quest'aula, colleghi, dove si sono verificate delle forzature — ma questo ha poca importanza —, credo che una pausa di riflessione sia estremamente opportuna per dare al concetto di tortura una definizione confacente.

È un concetto del quale tutti — ne parlavo anche con il presidente Pecorella — abbiamo intuitivamente una definizione intima, ma è difficilissimo da esprimere su carta, sia in relazione al contenuto enunciativo della Convenzione di New York, sia in relazione alla necessità di definire esattamente una figura giuridica che, in realtà, può avere sfumature e conformazioni enormemente diverse.

Vorrei citare un esempio che calza esattamente con la discrasia che si è verificata nella discussione svoltasi anche in quest'aula: quando si discute della necessità di reiterazione della minaccia, ciascuno di noi si rende intimamente conto che vi sono alcune pressioni di carattere psicologico, anche reiterate nel tempo, che possono consistere in un atto unico o anche in un atto inespresso.

Se si rivolge ad una persona la minaccia di commettere un male ingiusto nei confronti del figlio che quotidianamente si reca a scuola (del tipo: stai attento, perché tutte le mattine osservo tuo figlio che si reca a scuola e non vorrei che gli accadesse qualcosa), è evidente che si tratta di un atto unitario che ha, come caratteristica, la necessità di protrarre nel tempo la paura e, quindi, la sofferenza. Se, in relazione al protrarsi nel tempo dell'unica minaccia, si vuole conseguire il risultato di protrarre nel tempo anche la sofferenza psicologica collegata al risultato, per esempio, delatorio che si vuole ottenere, è ovvio che la stessa definizione di minaccia reiterata, lo stesso attributo che si aggancia alla minaccia non ha più senso, o è comunque limitativo in relazione al concetto che si vuole esprimere.

Ritengo, inoltre, saggio rinviare l'esame del provvedimento in Commissione per approfondire la definizione del concetto di tortura, nonché l'intero istituto, al fine di porre in essere una normativa certamente necessaria, sulla cui opportunità di recepimento nel nostro ordinamento siamo tutti d'accordo (lo eravamo anche prima).

Ritengo, quindi, che la richiesta del Presidente sia corretta e, come tale, da condividere.

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, preannuncio la posizione favorevole del gruppo della Lega nord sulla proposta di rinvio del provvedimento in Commissione.

Come dimostra anche l'approvazione del mio emendamento 1.4, in questi due anni in Commissione sono emerse notevoli difficoltà nell'individuare una definizione giuridica specifica di cosa si debba intendere per tortura. È vero che, da un lato, esiste una convenzione internazionale che ci aiuta, ma in questi due anni, proprio perché non si tratta di un problema semplice ma complesso, la Commissione ha cercato di individuare una soluzione il più possibile conforme alla convenzione internazionale, ma anche compatibile con il nostro diritto interno.

Diverse sono state le proposte individuate. Si era pensato (anche gli altri paesi che hanno provveduto alla ratifica hanno previsto il reato specifico di tortura nel loro ordinamento interno) di prevedere un'elencazione tassativa delle fattispecie di tortura, ma una scelta di questo genere avrebbe sollevato ulteriori problemi, perché alcuni tipi di tortura potevano restarne esclusi. Si è, quindi, cercato di giungere ad una definizione che, tuttavia, presenta alcune difficoltà interpretative e, soprattutto, potrebbe dare adito ad interpretazioni strumentali. Di qui la necessità del rinvio del provvedimento in Commissione.

Affermo ciò, perché il mio emendamento 1.4 poneva un problema serio, quello di riferire il termine « reiterate » non alle violenze, ma alle minacce, come subito esplicitato (questa era la volontà dei presentatori, come chiaramente espresso dal presidente della Commissione e dal relatore stesso). Erano possibili strumentalizzazioni circa la fondatezza dell'emendamento, il quale, al di là del fatto che qualcuno, anche all'interno della Casa delle libertà, sia stato « smarcato », è stato

comunque compreso dai colleghi e condiviso nel suo spirito. Probabilmente, avrebbe potuto essere formulato in modo migliore sotto il profilo tecnico.

Un'altra questione che intendevo sottolineare è che sono emerse diverse strumentalizzazioni, sia nell'intervento dell'onorevole Cento, che attribuisce l'approvazione dell'emendamento in oggetto ad una volontà di invalidare i processi di Bolzaneto — il che, evidentemente, è assurdo, anche per l'irretroattività della norma penale —, sia nel considerare l'articolo 41-bis, vale a dire il carcere duro per i mafiosi, come un'ipotesi di tortura.

Ecco perché siamo favorevoli al rinvio in Commissione del presente provvedimento, proprio al fine di chiarire tali aspetti, per individuare una definizione equilibrata (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio in Commissione, formulata dal presidente della II Commissione, onorevole Pecorella.

(È approvata per 345 voti di differenza).

Il provvedimento è, pertanto, rinviato in Commissione.

Avverto che, a seguito di intese intercorse circa il prosieguo dei lavori, si procederà ora alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 4903.

Discussione del disegno di legge: S. 2841 — Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (approvato dal Senato) (4903) (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n.66, recante interventi urgenti per i pubblici

dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

Ricordo che nel corso della parte pomeridiana della seduta sono state respinte le questioni pregiudiziali Bonito ed altri n. 1 e Sinisi ed altri n. 2.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4903)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (ore 19,12)

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che l'XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fratta Pasini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, *Relatore*. Signor Presidente, il presente decreto-legge modifica il comma 57 e introduce il comma 57-bis dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004.

Si tratta di un provvedimento equo e giusto, che obbedisce alle regole costituzionali ed, in particolare, all'articolo 3 della Costituzione, relativo al principio di uguaglianza, in quanto garantisce ai pubblici dipendenti che sono stati sospesi dall'incarico e successivamente assolti per fatti delittuosi, di essere riammessi in servizio, assicurando anche la progressione di carriera e quella economica.

Questo decreto-legge ha quale scopo quello di attribuire la concessione di una tutela risarcitoria a quanti abbiano subito effettivamente una ingiusta sospensione o siano stati indotti ad abbandonare il pub-